

Schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

TITOLO I

Governance per il PNRR e il PNC.....	5
ART. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR).....	5
ART. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR) ...	11
ART. 3 (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione).....	12
ART. 4 (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).....	14
ART. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari).....	15
ART. 6 (Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)16	
ART. 7 (Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)	18
ART. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori).....	19
ART. 9 (Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali).....	24
ART. 10 (Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR) ...	25

TITOLO II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC	26
---	----

Capo I

Misure di semplificazione amministrativa.....	26
ART. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)	27
ART. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)	27

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito	30
ART. 13 (Misure di semplificazione per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)	30
ART. 14 (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi).....	31
ART. 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali).....	33
ART. 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)	34

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.....	35
ART. 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)	35

ART. 18	(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)	38
Capo IV		
Disposizioni urgenti in materia di sport.....		39
ART. 19	(Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale)	39
Capo V		
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione.....		39
ART. 20	(Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale).....	39
ART. 21	(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni).....	41
ART. 22	(Classificazione della spesa cloud).....	41
ART. 23	(Fondi per il venture capital nei settori delle tecnologie emergenti e della cybersicurezza) ...	42
Capo VI		
Disposizioni urgenti in materia di giustizia		43
ART. 24	(Disposizioni urgenti in materia di personale).....	43
ART. 25	(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)	45
ART. 26	(Disposizioni in materia reclutamento di magistrati ordinari).....	45
ART. 27	(Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari).....
	Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART. 27	(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)	45
ART. 28	(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).....	48
ART. 29	(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa).	49
Capo VII		
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti		49
ART. 30	(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR).....	49
Capo VIII		
ART. 31	(Disposizioni in materia di assegno di inclusione e di supporto formazione lavoro)	50
ART. 32	(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare).....	50
ART. 33	(Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo)	52
ART. 34	(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro)	55
Capo IX		
Disposizioni urgenti in materia di investimenti		55
ART. 35	(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali — «medie opere»).....	55
ART. 35	(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali - «piccole opere»).....	57
ART. 36	(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)	59
ART. 37	(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana).....	59
ART. 38	(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)	59

ART. 39	(« Progetti bandiera » Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»).....	60
ART. 40	(Credito d'imposta Transizione 5.0).....	60
ART. 41	(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni).....	65
ART. 42	(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico).....	67
ART. 43	(Disposizioni in materia di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, nonché in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare).....	68
Capo X		
Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute.....		69
ART. 44	(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)	69
ART. 45	(Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)	69
ART. 46	(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).....	70
ART. 47	(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere).....	70
TITOLO III.....		71
Capo I		
Disposizioni finali.....		71
ART. 48	(Entrata in vigore).....	71

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 435/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 23, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

VISTO il decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, per la protezione civile e le politiche del mare, per la semplificazione normativa e le riforme istituzionali, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, della salute, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, dell'università e delle ricerca e dell'istruzione e del merito;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Governance per il PNRR e il PNC

ART. 1

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR)

Art. 1

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR)

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 3.536,59 milioni di euro per l'anno 2024, 3.629,01 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.254,40 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 685,49 milioni di euro per l'anno 2024, di 809,51 milioni di euro per l'anno 2025, di 739,02 milioni di euro per l'anno 2026, di 552,30 milioni di euro per l'anno 2027, di 399,24 milioni di euro per l'anno 2028 e di 257,25 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza almeno semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del comma 7, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 6.

L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi previsti dal PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante si ritiene raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante si ritiene raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per la coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto, con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, il relativo importo complessivo, l'indicazione del relativo stato procedurale e finanziario di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate e degli impegni contabili eventualmente assunti. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC, oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 10. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi di cui al primo periodo, si tiene conto anche della loro complessità e del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le eventuali risorse, derivanti dai definanziamenti, da destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere g), h) e m). Gli schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento ai sensi del comma 3, risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009, n. 196, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del medesimo comma 3. Nel caso in cui, le risorse di cui al primo periodo, risultino già trasferite ad amministrazioni aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8

dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 685,49 milioni di euro per l'anno 2024, di 809,51 milioni di euro per l'anno 2025, di 739,02 milioni di euro per l'anno 2026, di 552,30 milioni di euro per l'anno 2027, di 399,24 milioni di euro per l'anno 2028 e di 257,25 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 ai servizi digitali e cittadinanza digitale – piattaforme e applicativi;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2024, 10,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, allo sviluppo dell'industria cinematografica – progetto cinecittà;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 230 milioni di euro per l'anno 2026, 68,4 milioni di euro per l'anno 2027, 73,7 milioni di euro per l'anno 2028, 77,9 milioni di euro per l'anno 2029 all'utilizzo in settori hard-to-abete;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 320 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 298,9 milioni di euro per l'anno 2027, 210,6 milioni di euro per l'anno 2028, 124,4 milioni di euro per l'anno 2029 ai piani urbani integrati;

e) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 19 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 7 milioni di euro per l'anno 2029 al NSIA (aree interne) – nuovi progetti;

f) quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2024, 76 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 28 milioni di euro per l'anno 2029 al NSIA (aree interne) – FSC;

g) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025, 120 milioni di euro per l'anno 2026, 1.320 milioni di euro per l'anno 2027 e di 935 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;

b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

c) alla lettera c):

1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;

2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;

3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 170 milioni di euro per l'anno 2027 e di 130 milioni di euro per l'anno 2028;

5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

- 6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;**
- d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;**
- e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;**
- f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;**
- g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;**
- h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.**

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 6, pari a 4.272,08 milioni di euro per l'anno 2024, 4.558,52 milioni di euro per l'anno 2025, 3.113,42 milioni di euro per l'anno 2026, 1.872,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.334,24 milioni di euro per l'anno 2028 e 257,25 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 2.288,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.750,04 milioni di euro per l'anno 2028, 673,05 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella misura di seguito indicata:

- 1) comma 2, lettera a), numero 4: riduzione di 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;**
- 2) comma 2, lettera b), numero 1: riduzione di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025;**
- 3) comma 2, lettera c), numero 1: riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025;**
- 4) comma 2, lettera c), numero 3: riduzione di 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;**
- 5) comma 2, lettera c), numero 4: riduzione di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025;**
- 6) comma 2, lettera c), numero 5: riduzione di 220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro per l'anno 2025;**
- 7) comma 2, lettera c), numero 6: riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;**
- 8) comma 2, lettera c), numero 7: riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per l'anno 2025;**
- 9) comma 2, lettera c), numero 9: riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;**
- 10) comma 2, lettera c), numero 10: riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;**

- 11) comma 2, lettera c), numero 11: riduzione di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 12) comma 2, lettera d), numero 1: riduzione di 135 milioni di euro per l'anno 2024 e di 180 milioni di euro per l'anno 2025;
- 13) comma 2, lettera e), numero 1: riduzione di 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 14) comma 2, lettera e), numero 2: riduzione di 250 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 15) comma 2, lettera e), numero 3: riduzione di 55 milioni di euro per l'anno 2024, di 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 16) comma 2, lettera f), numero 3: riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 17) comma 2, lettera g), numero 1: riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- 18) comma 2, lettera h), numero 1: riduzione di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 19) comma 2, lettera i), numero 1: riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 20) comma 2, lettera a), numero 3: riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- 21) comma 2-ter lettera a): riduzione di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 22) comma 2-ter, lettera b): riduzione di 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
- 23) comma 2-ter, lettera c): riduzione di 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

c) quanto a 719 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 465,8 milioni di euro per l'anno 2026, 920 milioni di euro per l'anno 2027 e 535 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148

del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;

g) quanto a 1.361 milioni di euro per l'anno 2024, 2.348,32 milioni di euro per l'anno 2025, 1.095 milioni di euro per l'anno 2026 e 120 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024 e a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

i) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restrizioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4;

m) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, in termini di fabbisogno di cassa e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8. All'articolo 56, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».

9. Al fine di reintegrare ulteriormente il Fondo Sviluppo e Coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

a) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC, alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo

per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma.

11. In relazione a quanto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

12. L'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7 - bis è abrogato.

(IN ATTESA VERIFICA DEFINITIVA MEF)

ART. 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei predetti programmi e **degli** interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna **programma** e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di ~~interventi e programmi~~ **di misure e di interventi**, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la Struttura di missione PNRR, sentita la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto - legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi previsti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto - legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestano, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la